CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 12-7-2011 N° 33155

Notifica – effettuata presso un indirizzo sbagliato - conseguenze

ACR

33155/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/07/2011

SENTENZA
N. 1222/2011

REGISTRO GENERALE
N. 5284/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	CARLO GIUSEPPE BRUSCO	- Presidente -
Dott.	GAETANINO ZECCA	- Consigliere -
Dott.	VINCENZO ROMIS	- Consigliere -
Dott.	GIACOMO FOTI	- Consigliere -
Dott.	LUISA BIANCHI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso la sentenza n. 171/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del 13/07/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pm. Vincenzo Geraci
che ha concluso per

il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. to

del Foro di Roma

5284/2011

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Camerino che aveva ritenuto responsabile di aver concorso nella realizzazione di furti aggravati e di danneggiamenti, come contestati ai capi b,c,d,e,f,g,h,i.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi. Con il primo eccepisce la nullità delle sentenze di primo grado e di appello per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado e del decreto di citazione in appello. Rappresenta che all'atto della scarcerazione l'imputato aveva dichiarato domicilio in , via , luogo coincidente con la residenza anagrafica e del nucleo familiare; nel decreto di citazione l'imputato invece viene indicato come residente in via , e senza che venissero effettuate nuove ricerche – che secondo il ricorrente sarebbero state necessarie – le notifiche sono avvenute a mani dei difensori; eccepisce che avrebbe comunque dovuto seguirsi la procedura di cui all'art. 157, co.8, e non quella del 161, co.4.
Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione circa la ritenuta responsabilità che sarebbe fondata sulla chiamata di correo da parte di , senza una corretta e necessaria valutazione della attendibilità soggettiva, della intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese e della esistenza di riscontri esterni individualizzanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti, che si impone in considerazione della questione sollevata con il ricorso, risulta che il decreto di citazione a giudizio in primo grado recava l'indirizzo di via , (f.31), mentre l'imputato aveva dichiarato domicilio in via . L'imputato è stato dunque citato a un domicilio che non era quello regolarmente dal medesimo dichiarato e dunque la notifica è viziata da nullità assoluta e insanabile, a prescindere da quanto successivamente avvenuto e dell'avviso dato ai difensori di fiducia.
Ne deriva la nullità dell'intero giudizio di primo e secondo grado e pertanto, assorbito il restante motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Camerino per nuovo giudizio.

p.t.m.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia al Tribunale di Camerino per nuovo giudizio.

Così deciso il 12.7.2011.

Il Consigliere estensore
Luisa Bianchi

Il Presidente
Carlo Giuseppe Brusco

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 6 SET. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO